




AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali

(legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche e integrazioni, art. 17 comma 6-ter)

Allegato 4 alle
Norme di attuazione

Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali
del bacino del fiume Po




Premessa

Le norme e gli indirizzi in materia di attività estrattive, così come articolati nei punti successivi, sono formulate ai sensi degli artt. 11 "Interventi di manutenzione idraulica", comma 4, 12 "Interventi di regimazione e di difesa idraulica", comma 2, 13 "Interventi di rinaturazione" e 17 "Compatibilità delle attività estrattive" delle norme di attuazione del Piano stralcio delle fasce fluviali.

I - Norme generali

- 1 - Nel bacino del Po, l'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua, dal demanio fluviale, lacuale e marittimo è consentita nei seguenti casi:
- a) asportazioni costituenti a tutti gli effetti attività finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture;
 - b) asportazioni costituenti parte integrante di interventi finalizzati al mantenimento della officiosità dei mandracchi di accesso ai porti fluviali e relativi imbocchi;
 - c) asportazioni di materiali inerti dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento dell'officiosità dei canali di scarico e del volume utile di ritenzione previsto dal progetto dell'opera, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 319/76 e sue modificazioni e al D.lgs. n. 22 del 05.02.97;
 - d) asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica;
 - e) asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali;
 - f) asportazioni manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;

E' fatto salvo quanto espressamente disposto dalle leggi regionali in materia di parchi e aree protette.



II - Interventi di manutenzione

- 2 - Gli interventi di manutenzione, di cui al punto 1a, devono avere carattere di organicità e unitarietà. Per le asportazioni di quantità di materiali superiori ai 10.000 m³ nei tratti classificati di III categoria ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, ovvero superiori ai 20.000 m³ nei tratti classificati di II categoria, i progetti relativi devono rientrare negli Schemi Previsionali e Programmatici adottati ai sensi dell'art. 31 della L. 183/89 o nei Programmi Triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89.
- 3 - Ai fini dell'inserimento nello Schema Previsionale e Programmatico o nei Programmi Triennali le proposte di intervento devono essere accompagnate da un progetto preliminare articolato in:
- relazione tecnica illustrante le motivazioni idrauliche che rendono necessario l'intervento estrattivo, i quantitativi e la qualità del materiale estratto, i benefici idraulici, in termini di miglioramento della officiosità idraulica rispetto alla portata di piena di progetto, nonché la descrizione del contesto ambientale nel quale l'intervento si inserisce;
 - cartografia di inquadramento alla scala 1:10.000 - 1:25.000;
 - planimetrie e sezioni illustrative dell'intervento in scala adeguata.

Il progetto esecutivo degli interventi approvati deve essere predisposto sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, e comprendenti:

- relazione generale di inquadramento dell'intervento proposto, contenente la descrizione del contesto ambientale entro cui si inserisce, corredata da documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio dell'area;
- relazione geologica e geomorfologica, con valutazioni relative anche alle caratteristiche granulometriche del materiale d'alveo e dei relativi fenomeni di erosione trasporto sedimentazione, finalizzata all'individuazione, per il tratto d'asta d'influenza, del grado di stabilità attuale dell'alveo e delle sponde, di eventuali dissesti in atto e potenziali e delle probabili tendenze evolutive degli stessi; la relazione dovrà contenere una valutazione degli effetti che l'intervento produce sulle condizioni di stabilità attuali per un tratto del corso d'acqua di estensione significativa a monte e a valle dell'intervento;
- relazione idrologica e idraulica sul tratto d'asta fluviale di influenza, in relazione allo stato di fatto che delle previsioni di progetto; allo scopo dovranno essere evidenziati gli



- effetti che l'intervento produce sulla dinamica fluviale rispetto all'assetto di insieme dello stesso tratto;
- d) relazione e carta tematica sulle caratteristiche naturalistiche e vegetazionali della zona d'intervento e del territorio circostante, contenente la valutazione degli effetti dell'intervento sull'assetto esistente;
- e) documentazione descrittiva dell'intervento da attuare costituita da:
- finalità da conseguire attraverso l'intervento proposto,
 - modalità esecutive dell'intervento,
 - rilievi topografici dello stato di fatto, tavole grafiche di progetto e stime dei volumi da estrarre; qualora nelle zone oggetto di intervento siano presenti opere d'arte o manufatti, devono essere allegati sezioni eseguite in corrispondenza di dette strutture, di cui dovranno essere riportate dimensioni e caratteristiche;
 - raffronto fra sezioni riferibili allo stato attuale, allo stato di progetto e, ove esistenti, a rilievi eseguiti in passato; tali sezioni dovranno essere tenute sotto osservazione per valutare gli effetti degli interventi;
 - capitolato speciale di appalto ovvero schema tipo di atto disciplinante l'intervento.

Tali studi, unitamente al progetto degli interventi, saranno redatti sotto la responsabilità dell'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo. Dell'avvenuta autorizzazione dovrà essere data comunicazione all'Autorità di bacino.

- 4 - Per gli interventi di manutenzione non inclusi nei richiamati Schemi Previsionali e Programmatici o Programmi Triennali, gli enti competenti dovranno inviare all'Autorità di bacino comunicazione dell'avvenuta autorizzazione, indicando analiticamente i quantitativi di materiale eventualmente asportato e i motivi per i quali si è optato per l'asportazione o la movimentazione, entro 30 giorni dalla data di approvazione.

III - Interventi di sistemazione idraulica

- 5 - Le asportazioni di materiali inerti, che costituiscono parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica, devono avere carattere di organicità e devono comunque rientrare negli Schemi Previsionali e Programmatici di cui all'art. 31 della legge 183/89 o nei Programmi Triennali di cui all'art. 21 della stessa legge. A tal fine le proposte dovranno essere accompagnate dalla documentazione di cui al precedente punto 3.




IV - Interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali

6 - Gli interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali devono avere carattere di organicità e di unitarietà nonché essere coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici ai sensi delle leggi vigenti nonché rientrare negli Schemi Previsionali e Programmatici di cui all'art. 31 della legge 183/89 o nei Programmi Triennali di cui all'art. 21 della stessa legge.

Essi devono essere prioritariamente finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione ambientale del corso d'acqua, con particolare attenzione al mantenimento e ampliamento delle aree di esondazione, attraverso l'ampliamento delle aree demaniali e/o il mancato rinnovo delle concessioni in atto, la riattivazione o la ricostruzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea.

7 - Ai fini dell'inserimento nello Schema Previsionale e Programmatico o nei Programmi Triennali, le proposte di intervento devono essere accompagnate da:

- a) relazione generale di inquadramento dell'intervento proposto, comprendente la descrizione del contesto ambientale entro cui si inserisce, corredata da documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio dell'area;
- b) relazione geologica e geomorfologica, con valutazioni relative anche alle caratteristiche granulometriche del materiale d'alveo e dei relativi fenomeni di erosione, trasporto e sedimentazione, finalizzata all'individuazione, per il tratto d'asta d'influenza, del grado di stabilità attuale dell'alveo e delle sponde, di eventuali dissesti in atto e potenziali e delle probabili tendenze evolutive degli stessi; la relazione dovrà contenere una valutazione degli effetti che l'intervento produce sulle condizioni di stabilità attuali;
- c) relazione idrologica e idraulica sul tratto d'asta fluviale di influenza, in relazione sia allo stato di fatto che delle previsioni di progetto; allo scopo dovranno essere evidenziati gli effetti che l'intervento produce sulla dinamica fluviale rispetto all'assetto di insieme dello stesso tratto;
- d) studio ambientale che evidenzia:
 - caratteristiche naturalistiche e vegetazionali della zona d'intervento e del territorio circostante (relazione e carta tematica),
 - i benefici dell'intervento proposto in relazione a: ricostituzione degli habitat naturali della vegetazione spontanea e della fauna selvatica con particolare riguardo all'avifauna; ricostituzione degli habitat della vegetazione acquatica e della fauna ittica;
 - valutazione degli effetti dell'intervento sull'assetto esistente;
- e) documentazione descrittiva dell'intervento da attuare costituita da:



- finalità da conseguire attraverso l'intervento proposto,
 - modalità esecutive dell'intervento, fasi e relativi tempi di attuazione;
 - rilievi topografici (planimetrie, profili e sezioni) dello stato di fatto dell'alveo e delle aree interessate dall'intervento, tavole grafiche di progetto e stime dei volumi da estrarre;
 - capitolato speciale di appalto ovvero schema tipo di atto disciplinante l'intervento;
 - planimetria parcellare ed elenco delle concessioni;
- f) relazione d'inquadramento in termini di utilizzazione di uso e di futura gestione delle aree oggetto dell'intervento con particolare riguardo a convenzioni stipulate ai sensi del D.P.C.M. 23.3.90 ai fini dell'organizzazione di attività di controllo, gestione e prevenzione.

Tali studi, unitamente al progetto degli interventi, saranno redatti sotto la responsabilità dell'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo. Questi saranno trasmessi dall'Amministrazione stessa, previa valutazione di merito, all'Autorità di bacino, che li esaminerà per il successivo inserimento nello Schema Previsionale o nel Programma Triennale.

V - Monitoraggio e Controllo

- 8 - Ai fini dell'attività di monitoraggio gli enti competenti dovranno inviare all'Autorità di Bacino una relazione informativa annuale a consuntivo, riguardante lo stato di attuazione degli interventi di cui al punto 1.

Il controllo dovrà in particolare essere attuato attraverso l'individuazione lungo i corsi d'acqua oggetto degli interventi di sezioni significative per la verifica della tendenza delle modifiche del fondo alveo e delle sponde.

- 9 - Le Autorità competenti devono assumere i provvedimenti necessari per potenziare i sistemi di controllo al fine di reprimere gli abusi nonché produrre all'Autorità di bacino rapporti semestrali riguardanti le violazioni riscontrate.

